

L'introduzione del nuovo Statuto-Regolamento della Curia Arcivescovile di Trani-Barletta-Bisceglie, da Noi approvato in data 25.06.2000, ha mutato la strutturazione della stessa, rendendo necessaria una revisione del Consiglio Pastorale Diocesano (C.P.D.) che crei i presupposti per un'azione pastorale diocesana più unitaria, organica e, nello stesso tempo, operativa.

L'elemento nuovo è l'inserimento dei rappresentanti delle Commissioni Pastorali Diocesane, le quali dal Consiglio Pastorale Diocesano vengono sollecitate per lo studio e la proposta di iniziative di propria competenza e al predetto Consiglio vi ritornano per una verifica del lavoro svolto.

Alla luce dei mutamenti strutturali avvenuti all'interno della Curia, lo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano necessita di una revisione; e di conseguenza anche gli Statuti dei Consigli Pastorali Zonali, dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei Consigli Parrocchiali per gli Affari economici devono essere rivisti.

Per rendere facile la consultazione e meno pletorica l'assemblea si è ritenuto opportuno che il Consiglio Pastorale sia snello nella sua composizione.

Pertanto con il presente

D E C R E T O

riformuliamo la **composizione del Consiglio Pastorale Diocesano, dei Consigli Pastorali Zonali, dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici e**

A P P R O V I A M O

gli acclusi Statuti del Consiglio Pastorale Diocesano, del Consiglio Pastorale Zonale, del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici che entrano in vigore dalla data odierna.

Inoltre disponiamo che i nuovi **Consigli Pastorali Parrocchiali** siano costituiti presso tutte le Parrocchie entro il 1 giugno 2001;

i Consigli Pastorali Zonali e i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici siano costituiti entro il 15 settembre 2001;

il Consiglio Pastorale Diocesano sia costituito entro il 20 ottobre 2001.

Con la Nostra paterna benedizione.

Trani, 5 marzo 2001.

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

L'ARCIVESCOVO

(Mons. Giuseppe ASCIANO)

(Mons. Giovan Battista PICHIERRI)

STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 1

E' costituito nella Parrocchia _____ Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (C.P.AA.EE.) secondo il presente Statuto.

Natura

Art. 2

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, costituito dal parroco, è l'organismo ecclesiale di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della parrocchia, retto secondo le norme del diritto universale e quelle date dal Vescovo (CJC, can. 537; CEI, "Istruzione in materia amministrativa", n. 85,1).

Compiti

Art. 3

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha il compito di:

- aiutare il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia (ca. 537), affiancarlo, esprimendo il proprio parere, relativamente agli atti di amministrazione straordinaria (cann. 1277; 1281 §2);
- studiare i modi e promuovere iniziative per sensibilizzare la comunità a contribuire alle necessità della parrocchia e a quelle dell'intera Chiesa (can.222 §1; 1260; 1262);
- coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura (ca. 493);
- approvare alla fine di ciascun esercizio finanziario, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all'Arcivescovo, tramite l'Economo diocesano (can 494 §4; 1287 §1);
- verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, la corretta applicazione della Convenzione prevista dal can. 520 § 2 del Codice di Diritto Canonico, per le parrocchie affidate ai Religiosi;
- curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia (inventario dei beni), il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia (can.1284 § 2.9) e l'ordinata collocazione delle copie nell'Archivio parrocchiale.

Composizione

Art. 4

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è composto

- dal parroco nella sua qualità di rappresentante giuridico della parrocchia;
- dai vicari parrocchiali, ove esistono;
- da almeno tre parrocchiani, di provata rettitudine morale e solleciti degli interessi della parrocchia, designati dal parroco, sentito il parere del Consiglio pastorale parrocchiale;
- dal referente parrocchiale del “Servizio Diocesano per la promozione del Sostegno Economico della Chiesa” designato dal parroco e nominato dal Vescovo (Statuto e Regolamento della Curia Arcivescovile, promulgato il 25.06.2000, area quarta, pag. 47, n. 2).

Uno dei membri del CPAE fa anche parte del Consiglio pastorale parrocchiale.

I nominativi dei membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici devono essere comunicati all'Ordinario del luogo e all'Economo diocesano.

Durata

Art. 5

I membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato (Communicationes, a.1982, p.214).

Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell'Ordinario del luogo.

Con la vacanza della parrocchia il Consiglio parrocchiale per gli affari economici decade.

Nei casi di morte, dimissioni, revoca o permanente invalidità di uno o più membri del Consiglio, il parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati.

Incompatibilità

Art. 6

Non possono essere nominati membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia (can. 492).

Presidenza

Art. 7

Spetta al Presidente:

- la convocazione e la presidenza del Consiglio;
- la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- la designazione del Segretario, scelto fra i membri del Consiglio.

Poteri del Consiglio

Art. 8

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha funzione consultiva, non deliberativa; in esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione economico-amministrativa della parrocchia, in conformità con il can. 212 § 3 del Codice di Diritto Canonico.

Il parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e se ne servirà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia. (CEI, Istruzione in materia amministrativa, n. 86,3).

In ogni caso, in tutti i negozi giuridici la legale rappresentanza spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532 del Codice di Diritto Canonico.

Riunioni del Consiglio

Art. 9

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici si riunisce ordinariamente ogni trimestre, nonché ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta a quest'ultimo da almeno metà dei membri del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Esercizio

Art. 10

L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ciascun esercizio e comunque entro il 20 febbraio successivo, il bilancio consuntivo, debitamente approvato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal parroco all'Arcivescovo, tramite l'Economo diocesano, per la verifica e l'approvazione (can. 1287 § 1).

Informazioni alla comunità parrocchiale

Art. 11

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici presenta annualmente al Consiglio pastorale parrocchiale ed alla comunità parrocchiale il rendiconto sull'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287 § 2.), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero.

Validità delle sedute e verbali

Art. 12

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Consiglio, essere approvati nella seduta successiva e conservati nell'Archivio parrocchiale. Essi sono soggetti alla visita canonica, a norma del Codice di Diritto Canonico (cann. 555,1276,1287).

Il presente Statuto entra in vigore dalla data odierna.

Trani, 5 marzo 2001.

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

L'ARCIVESCOVO

(Mons. Giuseppe ASCIANO)

(Mons. Giovan Battista PICHIERRI)